

+



Comune di Sedrina

Provincia di Bergamo

Regolamento di Polizia urbana e rurale

approvato con delibera del C.C. 39 del 23/12/2019
modificato con delibera C.C. n. 41 del 18/12/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Disciplina della polizia urbana</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni – regime generale degli atti di assenso</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 9 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>pag.</i>	9

TITOLO II – DECORO CITTADINO

<i>Art. 10 – Decoro cittadino</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 11 – Manutenzione degli edifici</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 12 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 13 – Collocamento di targhe e lapidi</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 14 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art. 15 – Depositi in proprietà privata</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art. 16 – Baracche ed orti</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art. 17 – Fumi ed esalazioni</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art. 18 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art. 19 – Vasche e fontane</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art. 20 – Viali e giardini pubblici</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art. 21 – Deturpamento</i>	<i>pag.</i>	11

TITOLO III – NETTEZZA PUBBLICA

<i>Art. 22 – Disposizioni di carattere generale</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art. 23 – Pattumiere e recipienti con rifiuti</i>	<i>pag.</i>	12
<i>Art. 24 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi</i>	<i>pag.</i>	12
<i>Art. 25 – Occupazione di suolo pubblico – obblighi dei concessionari</i>	<i>pag.</i>	12
<i>Art. 26 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art. 27 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianali in genere su aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art. 28 – Cura delle siepi e piante</i>	<i>pag.</i>	13

<i>Art. 29 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art. 30 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art. 31 – Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art. 32 – Uso degli scarichi pubblici e privati</i>	<i>pag.</i>	14

TITOLO IV – DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Capo 1° - Disposizioni generali

<i>Art. 33 – Profili istituzionali</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art. 34 – Valori etici e culturali</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art. 35 – Competenze del Comune</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art. 36 – Tutela degli animali</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art. 37 – Definizioni</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art. 38 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art. 39 – Modalità di detenzione e custodia animali</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art. 40 – Maltrattamento e mancato benessere degli animali</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art. 41 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica e animali randagi</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art. 42 – Abbandono e rilascio di animali</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art. 43 – Circolazione degli animali</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art. 44 – Avvelenamento di animali</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art. 45 – Accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art. 46 – Divieto di accattonaggio con animali</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art. 47 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali</i>	<i>pag.</i>	18
<i>Art. 48 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</i>	<i>pag.</i>	18
<i>Art. 49 – Pet therapy – Attività curative con impiego di animali</i>	<i>pag.</i>	18
<i>Art. 50 – Comportamento in caso di morte dell'animale</i>	<i>pag.</i>	18

Capo 2° - Cani

<i>Art. 51 – Identificazione e Iscrizione all'anagrafe</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 52 – Divieto di detenzione a catena</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 53 – Dimensioni dei recinti</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 54 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 55 – Obbligo di raccolta delle deiezioni</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 56 – Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 57 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidamento</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 58 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 59 – Accalappiamento cani randagi o vaganti</i>	<i>pag.</i>	20

Capo 3° - Gatti

<i>Art. 60 – Definizione dei termini usati nel presente Capo</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 61 – Compiti A.T.S. e del Comune</i>	<i>pag.</i>	21
<i>Art. 62 – Colonie feline e gatti liberi</i>	<i>pag.</i>	21
<i>Art. 63 – Cura delle colonie feline</i>	<i>pag.</i>	21
<i>Art. 64 – Cantieri</i>	<i>pag.</i>	22
<i>Art. 65 – Detenzione dei gatti di proprietà</i>	<i>pag.</i>	22

Capo 4° - Roditori

<i>Art. 66 – Derattizzazione</i>	<i>pag.</i>	22
----------------------------------	-------------	----

Capo 5° - Volatili

<i>Art. 67 – Piccioni varietà domestica</i>	<i>pag.</i>	22
---	-------------	----

Capo 6° - Vigilanza

<i>Art. 68 – Vigilanza</i>	<i>pag.</i>	23
----------------------------	-------------	----

TITOLO V – NORME DI SICUREZZA

<i>Art. 69 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 70 – Manutenzione di edifici e pertinenze</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 71 – Ordini di riparazione</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 72 – Manutenzione aree di pubblico transito</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 73 – Esposizioni sulla pubblica via</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 74 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 75 – Atti contrari alla sicurezza</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 76 - Modalità per il carico e scarico delle merci</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 77 – Custodia dei bambini e persone incapaci</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 78 – Atti contro la decenza e la moralità</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 79 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 80 – Cortei funebri</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 81 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 82 – Variazioni anagrafiche</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 83 – Uso di contrassegni del Comune</i>	<i>pag.</i>	26

TITOLO VI – ESERCIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

<i>Art. 84 – Norme generali</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 85 – Disposizioni comuni alle attività</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 86 – Requisiti dei locali e banchi di vendita</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 87 – Mercati e fiere</i>	<i>pag.</i>	27

TITOLO VII – QUIETE PUBBLICA

<i>Art. 88 – Norme ed orari per le attività rumorose</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 89 – Venditori e suonatori ambulanti</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 90 – Rumori fastidiosi</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 91 – Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 92 – Modalità di misurazione</i>	<i>pag.</i>	28

TITOLO VIII – POLIZIA RURALE

Capo 1° Disposizioni generali

<i>Art. 93 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 94 – Organi preposti al servizio di polizia rurale</i>	<i>pag.</i>	29

Capo 2° Fabbricati e cortili

<i>Art. 95 – Fabbricati rurali</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 96 – Prevenzione antincendio</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 97 – Stalle e concimaie</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 98 – Spargimento di liquami zootecnici</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 99 – Cani</i>	<i>pag.</i>	29

Capo 3° Fossi e manufatti per le acque

<i>Art. 100 – Regimazione delle acque</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 101 – Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 102 – Acque pubbliche</i>	<i>pag.</i>	30

Capo 4° Attraversamenti e rispetto dei fondi

<i>Art. 103 – Passaggio pedonale sui fondi privati</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 104 – Passaggio con mezzi</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 105 – Passaggio sui fondi comunali</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 106 – Sentieri panoramici o ambientali</i>	<i>pag.</i>	31

Capo 5° Il pascolo

<i>Art. 107 – Transito degli armenti e delle greggi</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 108 – Pascolo</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 109 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 110 – Pascolo abusivo</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 111 – Bestiame a soccida</i>	<i>pag.</i>	32

Capo 6° Attività agricole

<i>Art. 112 – Principi generali</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 113 – Allevamenti</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 114 – Lavorazioni del terreno</i>	<i>pag.</i>	32

<i>Art. 115 – Piantagioni</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 116 – Fondi incolti</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 117 – Erosione superficiale delle acque</i>	<i>pag.</i>	33

Capo 7° Malattie del bestiame e trasporto del letame

<i>Art. 118 – Obbligo di denuncia</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 119 – Animali morti per malattie infettive</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 120 – Igiene delle stalle</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 121 – Trasporto del letame</i>	<i>pag.</i>	33

Capo 8° Vincoli forestali e prevenzione incendi boschivi

<i>Art. 122 – Prevenzione incendi boschivi</i>	<i>pag.</i>	34
--	-------------	----

TITOLO IX – PROCEDURA SANZIONATORIA

<i>Art. 123 – Oggetto</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 124 – Applicazione della legge 689/81</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 125 – Disposizioni transitorie</i>	<i>pag.</i>	34

TITOLO X – SANZIONI

<i>Art. 126 – Accertamento</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 127 – Sanzioni accessorie</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 128 – Sequestro e custodia di cose</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 129 – Determinazione delle sanzioni</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 130 – Sospensione dei titoli</i>	<i>pag.</i>	36

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 131 – Disposizioni finali</i>	<i>pag.</i>	37
<i>Art. 132 – Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>pag.</i>	37

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina della polizia urbana

1. Il presente regolamento, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto Comunale, si pone quale testo regolamentare di polizia urbana e rurale ed è volto:

- alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico comunale, perseguendo il pacifico svolgimento della vita cittadina sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini, al fine di garantire la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri;
- ad assicurare, nel centro abitato, la regolare applicazione delle leggi e di ogni altra disposizione;

2. Esso ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

3. Per le materie specifiche di polizia amministrativa o correlate all'esercizio di attività economiche si fa rinvio alle parti specifiche.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale ed altre forze di polizia, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati, per le specifiche materie, ai sensi delle leggi regionali vigenti, avvalendosi anche di eventuali nuovi gruppi di vicinato per le competenze che potranno essere attribuite.

3. Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, possono effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

4. Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3 – Definizioni

1. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "*Regolamento*" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento.

2. Quando sono usate le parole "*luogo pubblico*" o "*suolo pubblico*" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

4. Al fine di determinare l'appartenenza di una strada, piazza o via, al demanio comunale costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, anche l'ubicazione della strada all'interno del centro abitato (come definito dal codice della strada), l'inclusione nella toponomastica comunale, l'apposizione della numerazione civica, la sua individuazione urbanistica e la fornitura di servizi pubblici di fognatura ed illuminazione pubblica.

5. Per "*fruizione*" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

6. Per "*utilizzo*" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

7. A differenza della fruizione, l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

Art. 4 – Autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

1. Ogni titolo abilitativo, nulla osta e tutti gli atti di assenso comunque conseguiti o rilasciati dall'amministrazione comunale attraverso i diversi uffici o sportelli, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa rappresentanza nei casi previsti dalla legge;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi, per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 – Modalità per la richiesta dei titoli

1. Tutte le istanze, SCIA o comunicazioni, devono essere indirizzate al Comune e devono pervenire all'ufficio competente, per il tramite del protocollo generale, con preciso riferimento al titolo richiesto o attraverso apposite piattaforme allo scopo predisposte.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere redatte in competente bollo.

3. Ai fini procedurali si applicano le disposizioni previste per legge.

4. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che devono essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

5. Nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere notificate con successivo provvedimento.

Art. 6 – Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Ogni titolo abilitativo o atto di assenso deve essere esposto nel luogo e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente visibili e facilmente leggibili. Essi devono essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 – Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

1. Ogni titolo abilitativo o atto di assenso, salvo che non sia diversamente stabilito, nell'atto stesso ha carattere permanente e sono soggetti a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 – Sospensione, decadenza e revoca del titolo

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento, che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge o altri regolamenti specifici in materia non prescrivono un'apposita sanzione, è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole può essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo abilitativo.

3. Salve speciali disposizioni di legge o regolamentari, tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune:

- **possono essere sospesi** quando viene accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;

- **possono essere revocati** quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte dei titolari;
 - **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
 - **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - **decadono** quando, senza assenso del Comune, è stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.
4. Quando si reputi necessario, il Sindaco, o il responsabile del settore, possono disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.
5. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni.

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a pubblicizzare il presente regolamento sul sito comunale in modo permanente per informare la cittadinanza.

TITOLO II DECORO CITTADINO

Art. 10 – Decoro cittadino

1. Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei vari regolamenti comunali e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e può prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme. A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 11 – Manutenzione degli edifici

1. E' obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.
2. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e l'obbligo di affissione degli stessi presso l'entrata dell'abitazione, le targhe ed i numeri civici devono essere visibili dalla pubblica via. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.

Art. 12 – Cartelli, affissioni ed iscrizioni

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.
2. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 13 – Collocamento di targhe e lapidi

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge. A questo scopo devono sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. Il responsabile competente, prima di concedere il titolo autorizzativo, deve ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 14 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.
2. È vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 15 – Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, può nuocere al decoro del Comune, all'igiene pubblica e può costituire pericolo per la collettività.

Art. 16 – Baracche ed orti

1. Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, sia esse stabili che precarie.
2. Negli orti e nel centro abitato è vietato l'uso di letame, concimi ed altro, qualora vengano a verificarsi inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
3. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, devono essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.
4. Negli orti è vietata la raccolta di acqua in contenitori aperti. E' altresì vietato depositare cascami vegetali e di qualsiasi altra natura, a scopo di concimazione anche in accumulo, salvo che vengano utilizzati gli appositi composte.

Art. 17 – Fumi ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.
3. E' vietato provocare fumi che arrecano danno o molestia alla collettività.
4. Coloro che, a causa della loro attività, occasionalmente compiono operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, devono essere autorizzati.
5. È comunque vietato:
 - a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
 - b) compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Art. 18 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.
2. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
3. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 19 – Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.
3. E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 20 – Viali e giardini pubblici

1. Nei giardini e parchi pubblici, è vietato di:
 - a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di disabilità, tricicli, e veicoli giocattolo per bambini;
 - b) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
 - c) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - d) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - f) introdurre ciclomotori e motocicli;
2. Nei centri sportivi comunali è vietato introdurre o lasciare biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, fuori dagli appositi spazi. Inoltre e' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno nei parchi comunali e/o nei centri sportivi comunali.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del Comune.
4. Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che sono riconosciuti di particolare interesse.

Art. 21 – Deturpamento

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune può provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

TITOLO III NETTEZZA PUBBLICA

Art. 22 – Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, avanzi di frutta, verdura e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

3. I trasgressori, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, devono provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 23 – Pattumiere, recipienti e rifiuti

1. E' vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

2. I recipienti o sacchi ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, possono essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro o svuotamento dei recipienti stessi, devono essere esposti **non** prima delle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6.00 del giorno stesso

3. Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

4. E' tassativamente vietato abbandonare e/o depositare in modo incontrollato in aree pubbliche o private rifiuti di origine diversa, fatte salve le eccezioni/deroghe proprie del deposito temporaneo di rifiuti previsto nel testo unico ambientale.

Art 24 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra attività, esistenti a piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

2. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

3. Tale autorizzazione non è concessa per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla polizia locale.

4. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 25 – Occupazione di suolo pubblico – Obblighi dei concessionari

1.E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

3.L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possono liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento e deve essere accompagnata da specifico piano di sicurezza relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

4.L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa qualora ne ricorra l'obbligo dell'ottenimento.

5. L'autorità comunale competente può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive, oltre a quelle già contenute nei piani di sicurezza previste per norma dalle procedure di "Safety e Security".

6. Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, quali i comizi elettorali e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'Amministrazione Comunale, almeno con 10 giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare.

In tali casi l'Autorità potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica, o sia già intervenuta altra autorizzazione di occupazione.

Art. 26 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia di pregiudizio al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 27 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.
2. Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità determinate da forza maggiore.
3. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 28 – Cura delle siepi e piante

1. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocumento alla circolazione, alle persone e cose.
2. All'interno del centro abitato, se non diversamente stabilito dai regolamenti urbanistici vigenti è fatto divieto mantenere e/o collocare siepi, arbusti e piante di qualsiasi genere ed ingombro sulla banchina stradale. I soggetti hanno l'obbligo a loro cura e spese all'immediata rimozione, ed hanno altresì l'obbligo di pulire la sede stradale dalle foglie o rami caduti dai propri alberi.

Art. 29 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, nel principio di convivenza e civica collaborazione, sono invitati a provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.
2. In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucchiolo. E' vietato gettare e spandere acqua.
3. Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma devono provvedere alla loro rimozione.
4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate il responsabile del servizio tecnico può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.
6. E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.
7. Si ribadisce che gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i proprietari e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 30 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

1. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

2. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico posizionare, affiggere e lasciare sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.
3. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali dietro pagamento del relativo tributo partecipativo alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 31 – Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
2. Per le sostanze polverose il carico deve essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.
3. I trasgressori, oltre al pagamento della sanzione, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 32 – Uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura dei privati.
3. Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e convogliate alla fognatura comunale.

TITOLO IV DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 33 – Profili istituzionali

1. Il Comune, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:
 - a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
 - b) riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

Art. 34 – Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:
 - a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
 - b) opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
 - c) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

d) può avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 35 – Competenze del Comune

1. Alla Polizia Locale spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
3. Detti ausiliari, coordinati dall'ufficio polizia locale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.
4. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, può adottare provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Art. 36 – Tutela degli animali

1. È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
2. È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

Art. 37 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, agli animali da reddito (bovini, caprini, suini etc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato.
4. Si definisce "proprietario", "possessore", "detentore", "custode", "padrone" colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale.

Art. 38 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo regolamentare riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli relativi alle modalità di detenzione, custodia e maltrattamento degli animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo.
3. Per quanto riguarda gli animali da reddito, il presente regolamento integra le norme nazionali e comunitarie già emanate costituendo fonte normativa secondaria.

Art. 39 – Modalità di detenzione e custodia di animali

1. Chi custodisce un animale deve averne cura e rispettare le sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche nonché le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità del luogo di detenzione.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
4. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
5. Le strutture destinate al ricovero di "grossi" animali (bovini, ovi-caprini, equidi etc.) allevati a scopo imprenditoriale, di autoconsumo o amatoriale, sono registrate all'anagrafe zootecnica presso il servizio veterinario.

Art. 40 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasta con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che può nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato custodire gli animali in spazi angusti costantemente al buio o esposti continuativamente alla luce artificiale e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni in materia; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per qualsiasi uso e su qualsiasi tipo di animale.
7. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
8. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali effettuati per motivi estetici e/o non determinati da ragioni sanitarie certificate da un veterinario.
9. È vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati riguardanti interventi contingenti e non rinviabili, previa autorizzazione comunale.
10. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione Comunale o da privati sul territorio comunale devono seguire tutte le pratiche tendenti a limitare la sofferenza degli animali.

Art. 41 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica e animali randagi

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, inselvatichita e gli animali randagi, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e delle normative sanitarie.

Art. 42 – Abbandono e rilascio di animali

1. È severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; fatte salve eccezioni preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa comunicazione al servizio veterinario.

3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 43 – Circolazione degli animali

1. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato animali da cortile.
2. Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, mucche e simili, isolati od in gruppo.
3. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati possono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. È vietata la circolazione a cavallo nel centro abitato, sulla ciclo pedonale e sulle strade di grande comunicazione. E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, e nei parchi pubblici e/o nei centri sportivi comunali il cui divieto d'accesso è reso noto con l'apposizione di apposita segnaletica.

Art. 44 – Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, sia su proprietà pubblica che privata, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge al servizio veterinario, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il Sindaco determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento (che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario) e avvierà in collaborazione con la Polizia Locale l'iter amministrativo nei confronti dei responsabili.

Art. 45 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di disabilità; per i gatti e per tutti gli altri animali è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o la cui mole impedisce l'accesso ed il movimento dei trasportati.

Art. 46 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali di età inferiore ai 12 mesi come stabilito dalla legge regionale, per la pratica di accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile comunale o altro luogo idoneo.

Art. 47 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire con la presentazione della SCIA al Comune, sopralluogo da parte del Servizio Veterinario per verificare i requisiti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
3. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
4. La detenzione dei volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni previste nell'apposito capo del presente regolamento.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni previste nell'apposito capo del presente regolamento. E' vietata la vendita ambulante di cani e gatti. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 48 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' concessa, previa autorizzazione, su tutto il territorio comunale, forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali di qualsiasi tipo. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

Art. 49 – Pet therapy – Attività curative con impiego di animali

1. Il Comune riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet therapy (pet partner) e/o dei proprietari degli animali, quando ciò non comporta rischi dimostrati per l'igiene e la sicurezza degli assistiti.
3. Il servizio veterinario dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. Il personale addetto alla pet therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, deve avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto all'iniziativa. A condurre le attività di pet-therapy devono essere persone che dimostrano di avere conseguito titolo di studio idoneo allo scopo.

Art. 50 – Comportamento in caso di morte dell'animale

1. Di norma gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati, comunicando tale intervento al Servizio Veterinario. Solo per gli animali di piccola taglia è consentito al proprietario prevedere soluzioni diverse, concordate con il Servizio Veterinario dell'ATS (al fine di escludere qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 808/2003, n. 596/2009 e n. 1069/2009).

Capo 2° - Cani

Art. 51 – Identificazione e iscrizione all'anagrafe

1. Il proprietario deve provvedere all'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina regionale nei termine stabiliti dalla norma regionale vigente. E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni nei dati presenti all'anagrafe degli animali d'affezione.

Art. 52 – Divieto di detenzione a catena

2. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza.

Art. 53 – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base ed il numero degli animali consentito deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute; All'esterno dei recinti devono essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

Art. 54 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi.

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e nel caso, gli agenti di vigilanza possono ordinare l'uso congiunto della museruola, ovvero disporre l'allontanamento del cane dalle aree pubbliche.

3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto oppure anche se non segnalate, siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi "fissi" per bambini.

Art. 55 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, di cui al precedente articolo.

2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti e ai proprietari e/o detentori di cani portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione.

3. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli idonei contenitori.

4. La polizia locale, oltre alla sanzione amministrativa, controlla quanto sopra ai fini dell'immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza dispone con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 56 – Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, devono farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

Art. 57 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidò

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato alla polizia locale o al servizio veterinario.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a informare il responsabile del settore di polizia locale che provvederà a disporre il ricovero.
3. Gli animali non possono essere dati in affidò, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 58 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica.

1. È vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbano, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.
2. Gli agenti di polizia locale in collaborazione con il servizio veterinario, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 59 – Accalappiamento cani randagi o vaganti

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla polizia locale che attiverà il servizio comunale in convenzione di accalappiamento cani.
2. I cani vaganti o randagi accalappiati sono ricoverati presso il canile comunale o convenzionato.
3. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.
4. Se non identificati con microchip né tatuaggio sono ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile convenzionato con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario, dopodiché possono essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
5. Se correttamente identificati (microchip/tatuaggio) saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Capo 3° - Gatti

Art. 60 – Definizione dei termini usati nel presente Capo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 61 – Compiti dell’A.T.S. e del Comune

1. Il Comune e l’A.T.S.(Azienda di Tutela della Salute) provvedono, in collaborazione con le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi e la loro reimmissione sul territorio di provenienza in seguito alla sterilizzazione e cura, viene effettuata di norma dal referente di colonia felina, eventualmente aiutato dalle associazioni di volontariato appositamente incaricate.
3. I cittadini devono segnalare la presenza di gatti vaganti o abbandonati alla polizia locale che attiverà le procedure idonee, al cittadino verrà fornito il gattile a cui dovrà conferire l’animale.

Art. 62 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono considerate patrimonio del Comune e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dall’A.T.S. con la collaborazione delle associazioni e/o dei cittadini. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere ordinati dal Sindaco - nella sua qualità di autorità sanitaria - ed effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell’A.T.S. e le competenti associazioni animaliste, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.
4. E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 63 – Cura delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell’A.T.S. e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all’iscrizione all’apposito albo comunale.
2. Il Comune riconosce altresì l’attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
3. Al gattaro/a (munito di apposito tesserino di riconoscimento) deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo, previo benessere del concessionario. Il Comune in collaborazione con A.T.S., provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell’Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri enti pubblici preposti;
4. L’accesso dei/delle gattari/e (munito di apposito tesserino di riconoscimento) a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non deve ostacolare in alcun modo l’uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono al servizio veterinario ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
5. I/le gattari/e (nonché i cittadini che in modo episodico provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline), sono obbligati a rispettare le norme igienico-sanitarie evitando la dispersione di alimenti sul suolo, gli stessi devono provvedere alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
6. Sulle aree pubbliche può essere consentito il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti da parte delle Associazioni animaliste o dei gattari/e previa autorizzazione dell’A.T.S., che sono anche responsabili della pulizia e della corretta tenuta di detti siti. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili

sui marciapiedi. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 64 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di animali selvatici o randagi come ad esempio: gatti liberi, colonie feline, ricci, piccoli roditori, ecc.; devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il servizio veterinario può collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e deve essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; deve altresì essere consentita ai/gli gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;

3. Al termine dei lavori, gli animali devono essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 65 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capo 4° - Roditori

Art. 66 – Derattizzazione

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'ufficio tecnico del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da detta disposizione sono escluse le zone rurali.

Capo 5° - Volatili

Art. 67 – Piccioni varietà domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

2. Ogni intervento deve rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del servizio veterinario, all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

3. E' vietato divieto in luogo pubblico o aperto al pubblico dare da mangiare ai volatili.

Capo 6° - Vigilanza

Art. 68 – Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al settore di polizia locale, al corpo di polizia provinciale, le guardie zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 7 della Legge 611 del 12 giugno 1913, nonché in generale tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e gli enti ed organi preposti al controllo.

TITOLO V NORME DI SICUREZZA

Art. 69 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

1. Quando si realizza una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio devono essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.

2. Questi devono rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte deve tenersi acceso ed affisso uno o più lumi (alimentati a bassa tensione), a giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

3. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro devono essere realizzati in piena osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche ed opportunamente cintati con reti od altri ripari idonei, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 70 – Manutenzione di edifici e pertinenze

1. Ogni edificio, nelle proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

Art. 71 – Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci caduta creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'ufficio tecnico comunale lo segnalerà al Sindaco che provvede con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Se il proprietario non si attiva ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvede d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

3. Il personale tecnico comunale può effettuare sopralluoghi qualora ricorra la minaccia di pericolo per la pubblica sicurezza.

Art. 72 – Manutenzione aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 73 – Esposizioni sulla pubblica via

1. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere esterna al locale, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

2. Il responsabile comunale incaricato la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 74 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

1. I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico devono adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o del vicinato.
2. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano sporcati.

Art. 75 – Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dal precedente titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.
2. È vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze o sulle scalinate, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private, realizzare bivacchi o accampamenti in tutto il territorio Comunale.
3. È parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
4. A tutela dell'incolumità delle persone, sul suolo pubblico o aperto al pubblico o spazio adibito alla circolazione di veicoli e pedoni, in corrispondenza degli incroci, curve o altri ambiti urbani con circolazione veicolare intensa, nelle adiacenze di scuole, asili, oratori, chiese, case di cura e riposo, fermate bus, ecc.. o altro luogo ritenuto di particolare interesse individuato dal responsabile della polizia locale, è sempre vietato sostare con veicoli e/o soffermarsi anche a piedi al fine di offrire servizi, vendere merci, promuovere attività di qualsiasi genere anche senza scopo di lucro, se non espressamente autorizzati.
5. È altresì vietato mendicare o svolgere attività di musicista o artista di strada questuante in tutto il territorio Comunale, quando esso viene svolto in modo da recare molestie e disturbo alla quiete pubblica.
6. È altresì vietato promuovere qualsiasi attività commerciale o finanziaria al domicilio del consumatore senza aver inoltrato preventivamente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni idonea ed esaustiva comunicazione alla polizia locale ed alla Stazione Carabinieri competente per territorio. La comunicazione deve contenere sempre la data, l'ora di inizio e fine attività, le vie interessate, la tipologia di prodotto o servizio che si intende vendere o promuovere, la copia della carta d'identità del promotore unitamente alla copia della carta d'identità di tutte le persone impegnate in tale attività sul territorio comunale. Idoneo cartellino identificativo completo delle generalità del soggetto venditore e relativa foto, deve essere indossato in modo visibile. Tutti coloro che svolgono tale attività devono astenersi nell' assumere un atteggiamento prevaricatore o petulante nei confronti del cittadino o comunque tale da indurlo in errore. E' sempre vietato a carico di tali soggetti millantare in qualsiasi modo l'appartenenza ad un ente pubblico o ad una società erogatrice di servizi pubblici.
7. È vietato in tutti i parcheggi presenti nel territorio Comunale di Sedrina, assumere condotte personali che turbino o condizionino la circolazione stradale dei veicoli.
8. È in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.
9. In tutti i casi precedenti il personale di polizia locale o forze dell'ordine diffiderà il trasgressore nel proseguire tali comportamenti e lo inviterà ad allontanarsi ed in caso di rifiuto lo disporrà coattivamente, fatte salve le operazione di identificazione.

Art. 76 – Modalità per il carico e scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico superiore ai 60 minuti occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute nelle fasce orarie 07:00 – 13:00 e 15:00 – 22:00, con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o di

imbrattamento al suolo pubblico. Devono essere adottati tutti i sistemi di sicurezza al fine di tutelare gli operatori addetti al carico - scarico e gli utenti della strada.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 77 – Custodia dei bambini e persone incapaci

1. In luogo pubblico i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, devono sempre essere accompagnati e custoditi. E' altresì vietato impiegare dette persone o mostrare malformazioni per raccogliere elemosina.

Art. 78 – Atti contro la decenza e la moralità

1. In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

2. E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 79 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, deve avvisare il Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento, con esclusione dei cortei funebri.

2. L'avviso deve essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione. Nella comunicazione devono essere indicati i nominativi degli organizzatori e del personale addetto al servizio d'ordine.

2. Gli organizzatori devono sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

3. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi devono seguire gli itinerari preventivamente concordati con il settore di polizia locale

4. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 80 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, devono percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2. Il corteo funebre di norma si realizza in auto, se non diversamente stabilito dall'ufficio comunale preposto, che avrà cura di informare preventivamente la polizia locale. L'ora e il luogo del corteo funebre devono essere comunicati all'ufficio anagrafe con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

3. Quando autorizzato il corteo funebre a piedi, potrà muoversi non prima:

- delle ore 09.00 e non oltre le ore 17.00 dal lunedì al sabato.

4. Nei giorni domenicali e festivi è vietato svolgere qualsiasi corteo funebre a piedi, fatta eccezione nel caso in cui le festività risultino consecutive coprendo un periodo di numero due o più giorni.

5. La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre deve sempre disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata ed in coda del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre deve indossare una decorosa divisa ed osservare gli obblighi e divieti imposti dalla segnaletica stradale.

Art. 81 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio

1. Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulotte o baracconi per le vie del centro della città. Essi devono percorrere le strade periferiche, la sosta dei medesimi è sempre vietata, in quanto l'Amministrazione Comunale non ha a disposizione aree appositamente attrezzate a tale scopo.
2. Tuttavia, se la presenza, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.
3. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, con rimozione coatta di tutte le strutture, camper, carri roulotte in loco presenti fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.
4. Senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio, attendamento o bivacco.

Art. 82 Variazioni anagrafiche

1. Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.
2. Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia deve essere fatta dal responsabile della convivenza.
3. Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Art. 83 – Uso di contrassegni del Comune

1. Senza autorizzazione del Sindaco o della Giunta Comunale è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI ESERCIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 84 – Norme generali

1. Le norme del presente titolo, si applicano in modo integrativo o residuale alle disposizioni regolamentari previste dalla normativa vigente per l'insediamento delle diverse attività economiche

Art. 85 – Disposizioni comuni alle attività

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.
2. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.
3. Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto giuridico o di dipendenza che li collega al titolare.

Art. 86 – Requisiti dei locali e banchi di vendita

1. Il commercio in ogni sua forma deve essere esercitato in locali e con attrezzature riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.

2. L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari o su aree pubbliche, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi.
3. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio. E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Art. 87 – Mercati e fiere

1. I mercanti, negozianti, produttori che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.
2. Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale, devono rispettare lo spazio a loro assegnato e/o dato in concessione per lo svolgimento di mercati settimanali o fiere.

TITOLO VII QUIETE PUBBLICA

Art. 88 – Norme ed orari per le attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto all'orario stabilito dal Regolamento Attuativo classificazione acustica comunale all' art.20.
2. Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Art. 89 – Venditori e suonatori ambulanti

1. E' consentita la pubblicità fonica dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.30 come previsto dal regolamento attuativo classificazione acustica comunale, previa autorizzazione e pagamento della relativa imposta prevista in materia.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione rilasciategli dall'ufficio comunale competente, devono sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 90 – Rumori fastidiosi

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, dalle ore 22:00 alle ore 08:00.
2. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare a giudizio dell'Autorità Comunale e/o dell'ufficio ATS competente, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, bigliardini, giochi elettronici e di abilità, dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00
3. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturali in modo tale da non consentire l'emissione di suoni, rumori e grida che siano percepiti all'esterno, nelle fasce orarie previste dal Codice Civile, salvo eventuali proroghe concesse dall'Ente.
4. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso compresa la predisposizione di specifico piano di sicurezza previsto per norma dalle procedure di "Safety e Security"

5. E' vietato ai conducenti di veicoli di utilizzare impianti di diffusione sonora ad alto volume udibile in modo rilevante all'esterno del veicolo. E' parimenti vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque di provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

6. E' assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

7. È vietato l'uso di tagliaerba, motofalciatrici, motoseghe e macchinari ed attrezzi simili dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00, nel centro abitato e in prossimità delle abitazioni, fatto salvo i servizi e le manutenzioni a favore della collettività

8. Il suono delle campane è proibito dalle ore 20.00 alle 7.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

9. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse possono essere suonate con suono sommesso.

Art. 91 – Valutazione misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

1. I servizi comunali qualora ricevano segnalazioni in ordine ad un presunto inquinamento acustico, utile a creare pregiudizio ad una pluralità di persone e su esplicito reclamo scritto da parte di una pluralità di soggetti interessati, o d'ufficio sollecitano l'intervento dell'apposita agenzia regionale.

2. Qualora si riscontri effettivamente che i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica, gli accertatori diffideranno formalmente i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili stessi.

3. In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuove le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio.

4. Qualora i rumori incriminati risultino idonei a provocare un disturbo solo ad un numero limitato e determinato di persone (es. vicini di casa) il soggetto disturbato può trovare tutela in sede civile.

Art. 92 – Modalità di misurazione

1. Per la rilevazione del rumore deve essere usato un fonometro di precisione conforme alle norme di legge.

2. Per la misurazione dei rumori, devono essere osservate le disposizioni tecniche d'uso del fonometro e le tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari in materia.

3. Le zone ed i relativi limiti di contenimento acustico sono indicati nel piano di zonizzazione acustica e dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia.

4. Le misurazioni e relative certificazioni devono essere svolte a mezzo del personale dipendente dall'agenzia regionale. In alternativa il privato può avvalersi delle prestazioni offerte da parte di apposita figura professionale abilitata nel campo dell'acustica avente le caratteristiche stabilite per legge.

TITOLO VIII POLIZIA RURALE

Capo 1° - disposizioni generali

Art. 93 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio come sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione delle norme del presente titolo hanno lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 94 – Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dalla polizia locale. Inoltre tale servizio può essere svolto, su incarico specifico del Sindaco che ne definisce il ruolo, da personale comunale appositamente individuato e/o dal gruppo comunale di protezione civile, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del Corpo Forestale Carabinieri dello Stato, della Regione e delle guardie ecologiche provinciali.

Capo 2° - Fabbricati e cortili

Art. 95 – Fabbricati rurali

1. Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'unica abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio - insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

2. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

3. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

4. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 96 – Prevenzioni antincendio

1. Sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a fienili e ricovero o deposito di materiali infiammabili o sostanze esplodenti e infiammabili per uso agricolo.

Art. 97 – Stalle e concimaie

1. Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

2. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili.

3. Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia anche in riferimento agli allevamenti.

Art. 98 – Spargimento di liquami zootecnici

1. Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante aratura.

2. Lo spargimento dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi nell'osservanza delle disposizioni regionali in materia.

Art. 99 – Cani

1. I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze.

2. I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocumento al vicinato.

Capo 3° - Fossi e manufatti per le acque

Art. 100 – Regimazione delle acque

1. I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
4. Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.
5. Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà occorre il preventivo consenso.
6. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Art. 101 – Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.
2. In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune può sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 102 – Acque pubbliche

1. È vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).
2. È altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.
3. In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

Capo 4° - Attraversamenti e rispetto dei fondi

Art. 103 – Passaggio pedonale sui fondi privati

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 104 – Passaggio con mezzi.

1. E' vietato attraversare terreni, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Art. 105 – Passaggio su fondi comunali

1. Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati.

2. E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione.

3. E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Art. 106 – Sentieri panoramici o ambientali

1. La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici o ambientali per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

2. Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall' avente diritto.

3. Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Capo 5° - Il pascolo

Art. 107 – Transito degli armenti e delle greggi

1. Fermo restando quanto prescritto dal nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che devono percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

2. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

3. I guardiani sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

4. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo VII del presente regolamento, le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.

5. I proprietari e conduttori di bestiame che circolano su strade, piazze aperte o di utilizzo pubblico sono tenuti a rimuovere e pulire eventuali escrementi presenti.

6. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi all'interno del Comune utilizzando percorsi che insistono su strade o vie pubbliche devono prendere preventivi accordi per il transito degli stessi con gli uffici Comunali.

7. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare trasmettendo in tempo utile la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

8. La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'ufficio comunale competente.

Art. 108 - Pascolo

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali sono osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
2. Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 109 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 110 - Pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 111 – Bestiame a soccida

1. Chiunque assuma bestiame forestiero con contratto agrario, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Capo 6° - Attività agricole

Art. 112 – Principi generali

1. Ciascun proprietario di terreni può porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.
2. Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 113 – Allevamenti

1. Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici.

Art. 114 – Lavorazioni del terreno

1. I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada" i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.
2. Per quanto riguarda terreni a frutteto od a vigneto, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.
3. Le fasce di rispetto, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.
4. Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi frutteti o vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima prevista dal codice civile tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale.

5. Anche a prescindere da operazioni di reimpianto, coloro che coltivano frutteti o vigneti a distanza inferiore ai suddetti limiti, devono arretrare la coltivazione entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in modo da rispettare tale limite.

Art. 115 – Piantagioni

1. La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è quella determinata dal codice civile vigente

Art. 116 – Fondi incolti

1. I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, devono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

2. I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità; inoltre devono essere bonificati da erbe infestanti e comunque dichiarate pubblicamente dannose alla salute.

Art. 117 - Erosione superficiale delle acque

1. I proprietari ed i conduttori di fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuare la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

2. Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

Capo 7° - Malattie del bestiame e trasporto del letame

Art. 118 – Obbligo di denuncia

1. La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta.

Art. 119 – Animali morti per malattie infettive

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 120 – Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

3. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

4. È predisposta autonomamente dalla A.T.S la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente.

Art. 121 – Trasporto del letame

1. Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, devono essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

2. Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

3. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Capo 8° - Vincoli forestali e prevenzione incendi boschivi

Art. 122 – Prevenzione incendi boschivi

1. È vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie durante il periodo di massima allerta comunicato annualmente con ordinanza regionale e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
2. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
3. In ogni caso di accensioni di fuochi, ancorché autorizzati, non devono essere arrecati fastidi con emissioni di fumo e/o odori di combustione.
4. Tutte le costruzioni, le pertinenze, giardini e cortili ricadenti nel centro urbano hanno il divieto di accensione fuochi per la bruciatura di prodotti vegetali, scarti da lavorazione, immondizie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido per tutto il periodo dell'anno.

TITOLO IX PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 123 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali qualora in essi non indicate.

Art. 124 – Applicazione della legge 689/81

1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla sezione I, del capo I, della legge 689/81.
2. Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito: - violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e prescrizioni da € 50,00 a € 500,00; - violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali da € 50,00 a € 500,00:
3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla sezione II, del capo I, della legge 689/81.
5. Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.
6. Non è possibile effettuare il pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 125 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Titolo costituiscono indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori di tutti i regolamenti e provvedimenti comunali se mancanti o non diversamente indicati ed assumono vigenza dal momento dell'esecutività del presente regolamento.

2. Qualora non diversamente indicato nei singoli regolamenti, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco o il responsabile di settore che dispone per gli atti conseguenti.

3. Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le rispettive sanzioni si intendono aggiornate nell'entità prevista dal precedente articolo 123 ed il personale individuato ai sensi dell'articolo 109, del D.lgs. 267/2000, è incaricato di disporre l'avvio della revisione di tutti i provvedimenti di competenza.

TITOLO PER SANZIONI

Art. 126 – Accertamento

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono accertate dagli appartenenti alla polizia locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'amministrazione comunale, dal responsabile di settore, dal Sindaco e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente indicato, sono sanzionate con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 con un rapporto decuplo tra minimo e massimo sanzionabile.

3. Gli scritti difensivi indirizzati al Sindaco o al segretario generale devono essere inoltrati entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del verbale amministrativo, al responsabile del settore di polizia locale ed il trasgressore può chiedere di essere sentito dal Sindaco o dal segretario generale. In secondo grado può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio o l'autorità competente in materia.

4. Il responsabile del settore di polizia locale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco o del segretario generale, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da pagare oppure adotta provvedimento di archiviazione.

Art. 127 – Sanzioni accessorie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

2. In caso di inadempienza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

3. Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al Comune, oltre all'applicazione della sanzione, deve essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 128 – Sequestro e custodia di cose

1. In caso di accertamento di reato il sequestro penale deve essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Art. 129 – Determinazione delle sanzioni

Titolo I – Disposizioni generali

1. In riferimento all'articolo 124 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

Titolo II – Decoro cittadino

2. L'articolo 11, è sanzionato nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

Titolo IV – Detenzione e circolazione degli animali

3. Per l'inosservanza delle norme di cui al capo 1° si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 50,00 a 500,00 €, esclusi artt. 44, 45, 46 ai quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 100,00 a 600,00 €, escluso l'art. 48 al quale si applica la sanzione minima editale di € 600,00 determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 689/1981, nel caso in cui le violazioni riguardino più animali, il trasgressore o i trasgressori soggiacciono alla sanzione prevista moltiplicata per il numero di animali per i quali è stata violata una norma del presente regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Leggi speciali e dal Codice Penale e fatta salva la loro applicazione, in caso di morte dell'animale a seguito di violazione al presente regolamento si applica la sanzione minima editale di € 500,00, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981, per ogni animale deceduto.

6. Per le violazioni di cui al capo 2° si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 50,00 a 500,00 €.

7. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno

Titolo V – Norme di sicurezza

8. Gli articoli 81,82 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

Titolo VI – Esercizio attività economiche

9. Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, gli artt. 85, 86,87 sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

Titolo VIII – Capo 3° Fossi e manufatti per le acque

10. Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, l'art. 101 è soggetto alla sanzione nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

Titolo VIII – Capo 4° Attraversamenti e rispetto dei fondi

11. Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, l'art. 106 è soggetto alla sanzione nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

12. In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

13. Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

14. L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'amministrazione comunale, sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 600,00.

15. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia incorso in una violazione della stessa natura nell'arco di due anni dall'ultima violazione accertata, soggiace alla sanzione editale minima raddoppiata e determinata sulla base del presente articolo e della Legge 698/1981. Si considerano della stessa natura le violazioni della medesima disposizione che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

16. La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 130 – Sospensione dei titoli

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
- d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 131 – Disposizioni finali

1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, devono essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Locale, nonché, dai funzionari delle aziende regionali – agenzia di tutela della salute, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio -assenso.

Art. 132 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del Comune nel controllo urbano e sociale; esse sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto, con esclusione delle disposizioni regolamentari urbanistiche, edilizie e d'insediamento delle attività economiche che si pongono in modo specialistico sopra il presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e delle altre leggi e decreti che disciplinano le materie.